



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI FINO
AL31/12/2023 - ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di marzo alle ore 17:30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
ANGHILANTE PAOLA	SI
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMBERO MASSIMO FRANCESCO	SI
Totale presenti :	5
Totale assenti :	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite procedura del ruolo riservata all'agente della riscossione (società del gruppo Equitalia) di cui al D.Lgs 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale secondo quanto previsto dal testo unico di cui al R.D. 639/1910;

VISTO l'articolo 2 del D.L. 193/2013 (convertito con L. 225/2016) il quale proroga al 30 giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate;

ATTESO che l'art. 1 del succitato decreto sancisce lo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. e al contempo, per garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, viene istituito un ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia;

CONSIDERATO che se nel passato gli enti locali, ivi incluso il Comune di Costigliole Saluzzo, hanno riscosso coattivamente le proprie entrate tramite i concessionari bancari e poi tramite gli agenti della riscossione del gruppo Equitalia, quindi con lo strumento del ruolo, oggi sono sempre più numerosi gli enti che abbandonano questo strumento per passare alla riscossione tramite ingiunzione di pagamento, con l'intervento di soggetti privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, o direttamente con l'impegno dei propri uffici, ovvero attraverso società in house o miste pubblico-privato;

VISTO l'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/1997 il quale prevede:

"5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1 i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2 gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3 la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

- 4 *le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;*

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione”.

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;

VISTO l'art. 7, comma 2, lett. gg-sexies del D.L. 70/2011 il quale prevede che, ai fini di effettuare la riscossione coattiva sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 “... il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”;

DATO ATTO che all'interno dell'Ente non è possibile implementare un nuovo ufficio, in gestione diretta, cui attribuire la gestione della riscossione coattiva tramite ingiunzione, per assoluta carenza di personale dotato delle necessarie competenze professionali in materia, tenuto conto inoltre dei vincoli alle assunzioni e della necessità di avere a disposizione in ogni caso uno o più funzionari responsabili della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione acquisita ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 112/1999, attualmente non presenti nell'organico dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'esternalizzazione dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente, presenti e future, fino al 31/12/2023, mediante concessione a società iscritta all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate degli Enti Locali, istituito dal D.M. 289/2000, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.

DATO ATTO che la concessionaria che si aggiudicherà il servizio procederà alla riscossione coattiva delle entrate dell'ente attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, alternativo alla cartella esattoriale e al ruolo prerogativa del solo agente della riscossione;

ACCERTATO che il servizio in oggetto risulta acquisibile mediante MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione),

PRESO ATTO che, in base al trend relativo agli incassi derivanti dalle riscossioni registrate negli ultimi anni, il valore della concessione risulta pari ad € 16.000,00 (il valore corrisponde all'aggio presunto);

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, opportuno e conveniente affidare il servizio di riscossione coattiva ad una ditta iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione n. 38 del 28/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano delle Performance per l'anno 2021, con attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

VISTO l'art. 48 del TUEL;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Per i motivi in premessa espressi in premessa, di formulare il presente atto di indirizzo:

- avviare le procedure di aggiudicazione della concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie dell'ente a società specializzata nel settore ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
- demandare al Responsabile del servizio finanziario gli atti gestionali necessari all'affidamento in concessione di cui sopra;
- dare atto che l'affidamento in concessione è relativo al periodo di anni tre (2021-2023) ritenuti congrui ad assicurare al concessionario una ottimale gestione del servizio, considerati i tempi richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento delle attività inerenti alla riscossione coattiva, sia in fase di costituzione del titolo esecutivo sia nelle successive fasi cautelari e/o espropriative;

2. Di dichiarare successivamente, ad unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere all'affidamento in concessione del servizio.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa